

1. Tradurre dall'italiano al francese il testo seguente:

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

L'iscrizione anagrafica rappresenta un elemento fondamentale per l'esercizio concreto di molti diritti previsti dalla Costituzione; se non effettuata correttamente, può infatti comportare conseguenze negative sui diritti elettorali, sanitari, sociali, fiscali, civili e personali.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11, L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, oltre che per l'esercizio di importanti diritti. Tra questi rientrano la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, come previsto dagli articoli settantacinque e centotrentotto della Costituzione e dalla legge 459/2001, e di partecipare alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso i seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi dell'Unione Europea. L'iscrizione consente inoltre di ottenere documenti di identità e di viaggio, di richiedere certificazioni rilasciate dalle Rappresentanze all'estero e, nei Paesi extra UE, di rinnovare la patente di guida.

Sono tenuti a iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini che fissano all'estero la loro dimora abituale e coloro che già vi risiedono, sia perché nati all'estero sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono invece iscriversi i cittadini che si recano all'estero per un periodo inferiore a 1 anno, i lavoratori stagionali, i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola inviati temporaneamente fuori dal territorio nazionale, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna del millenovecentosessantuno e del millenovecentosessantatré sulle relazioni diplomatiche e consolari, nonché i militari italiani in servizio presso uffici e strutture della NATO dislocate all'estero.

La domanda di iscrizione all'A.I.R.E. deve essere presentata attraverso il portale Fast-It, compilando l'apposito modulo reperibile nei siti web degli Uffici consolari e allegando la documentazione richiesta. Le modalità di invio dei moduli sono indicate nei siti web dei Consolati competenti per territorio. L'iscrizione può avvenire anche d'ufficio, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Ufficio consolare, come previsto dall'art. 6, comma 6, della L. 470/1988. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, occorre invece far riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre millenovecentoottantasei, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e alle circolari dell'Agenzia delle Entrate. È importante sottolineare che l'iscrizione all'A.I.R.E. è gratuita.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chi non adempie a tale obbligo è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, come previsto dalla Legge del trenta dicembre duemilaventitré, n. 213. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni è il Comune presso cui l'interessato risulta iscritto. Il procedimento di accertamento e sanzione è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui articolo 1 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Il cittadino residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E., ai fini del suo aggiornamento, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio consolare ogni modifica relativa al proprio stato civile, comprese quelle necessarie per l'eventuale trascrizione in Italia di atti stranieri quali matrimonio, unione civile, nascita, divorzio o morte. È inoltre tenuto a segnalare eventuali variazioni di indirizzo, fornendo i dati in maniera corretta e completa secondo le norme postali del Paese di residenza.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, può impedire il contatto con il cittadino e rendere impossibile la ricezione della cartolina o del plico elettorale in occasione delle votazioni.

La cancellazione dall'A.I.R.E. (art. 4, L. 470/1988) avviene in caso di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o di rimpatrio, in caso di morte – compresa quella presunta giudizialmente dichiarata – oppure per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, decorso 1 secolo dalla nascita o a seguito di 2 rilevazioni anagrafiche consecutive senza esito, o ancora quando l'indirizzo all'estero comunicato in precedenza risulti non più valido e non sia possibile acquisirne uno nuovo. La cancellazione si verifica inoltre in caso di perdita della cittadinanza italiana.

I cittadini iscritti all'A.I.R.E. che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L'omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall'A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente). Sarà cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza, che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

Fonte: <https://www.esteri.it>